

ESTRATTO dal PIANO REGOLATORE CIMITERIALE GENERALE
(approvato con delibera di C.C. nr. 71 del 23/12/2021)

Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria:

Art. 31 - Cura ed ornamento delle tombe

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.
2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate o sostituite se non in seguito a nulla osta dell'Autorità Comunale.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla NTA del Piano Regolatore Cimiteriale Generale è consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo e ricompresi all'interno delle sagome di massimo ingombro. Per gli arredi e gli ornamenti dei copritomba e dei chiusini si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 2,7 e 8 delle NTA del PRCG.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito dei cimiteri.
5. Nelle gallerie porticati e alla base dei colombari non possono essere collocati piante, vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. I fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali, che non devono superare l'altezza di cm. 50, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'Ufficio LLPP preposto incaricherà gli operatori cimiteriali affinché provvedano a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.
6. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
7. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 50 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella gestione privata del verde, gli interessati sono intimati dall'ufficio LLPP di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo non superiore a 10 giorni. Scaduti inutilmente i 10 giorni, la vegetazione (fiori piante, arbusti ecc), è rimossa senza alcun altro preavviso da parte del Comune, con facoltà di recupero del corrispondente importo dell'operazione a carico del concessionario.
8. La realizzazione di chiusini e/o copritomba definitivi deve seguire la procedura indicata all'art. 18 delle NTA del PRCG;
9. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al presente regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
10. E' vietata la posa, da parte del concessionario, di decorazioni, oggetti, di piante e arbusti od altro al di fuori dell'area concessa.

11. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
12. Il diritto alla permanenza di una lapide, tomba in marmo, monumento, targa, ornamento e quant'altro insistente su una qualsiasi sepoltura, decade automaticamente con il termine della rotazione ordinaria, se in campo comune (10 anni) o con la scadenza della relativa concessione cimiteriale negli alti casi; i manufatti saranno demoliti e smaltiti nelle discariche autorizzate.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:


Art. 13 – Copritomba e chiusino definitivi


1. Il copritomba definitivo deve essere collocato ad avvenuto completo assestamento del terreno e comunque non prima di 180 gg dall'inumazione.
2. Il copritomba e le altre ornamentazioni costituenti lo stesso dovranno essere contenute all'interno delle dimensioni massime indicate nei seguenti commi.

3. Il copritomba definitivo è composto da:

- a) **base o recinto marmoreo (Volume "A")**: dovrà essere contenuta all'interno di un volume massimo fuori terra di cm 155*70*25; per i campi angeli l'ingombro massimo è pari a cm 105* 25*45; almeno il 50% della superficie coperta (ricompresa nel recinto marmoreo) deve essere permeabile.
- b) **base appoggio lapide e lapide verticale o croce (Volume "B")**: dovranno essere contenute all'interno di un volume di dimensioni massime pari a cm 70*25*120 dal piano di calpestio; per i campi angeli l'ingombro massimo è pari a cm 45*25*100 dal piano di calpestio.

Copritomba tipo "A" - Volumi di massimo ingombro





4. Per il copritomba di altre confessioni di cui all'Art. 9, lettera b)

- valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente comma 3 purché collocate in apposite aree individuate all'interno dei Cimiteri. Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 31 luglio 1998, n. 10 per le religioni che lo prescrivono, (es.: religione islamica, taluni ordini monastici cattolici) è possibile inumare i cadaveri avvolti nel solo lenzuolo e a contatto con la terra.

5. Posa in opera del copritomba

- per le fosse a terra, la posa deve avvenire con l'utilizzo di almeno 2 travi di fondazione in calcestruzzo armato vibrato di dimensioni circa $La \cdot H \cdot Lu = \text{cm } 20 \cdot 5 \cdot 100$, da posarsi trasversalmente alla fossa e incassati nel terreno, su cui appoggiare il recinto e la piana orizzontale che porta la stele o croce. Questa disposizione ha lo scopo di rendere minimi gli assestamenti successivi del terreno. E' vietato fare un getto unico che renderebbe impermeabile il terreno o usare dimensioni superiori in pianta;
- nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente;
- non è permesso coprire la superficie lasciata libera dai manufatti di cui ai punti a), b), del comma 2;

6. Finiture del copritomba

- Sono ammesse esclusivamente finiture in pietra di marmo, resinato e/o granito;
- la lapide dovrà riportare obbligatoriamente nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto. Possono essere aggiunte fotografia e/o frasi commemorative purché non preponderanti rispetto ai dati anagrafici;
- la finitura delle realizzazioni di tali scritte potrà avvenire per apposizione di caratteri in metallo tipo bronzo brunito lucido od opaco, ovvero dorato satinato, acciaio, nei caratteri Moderno, Romano, Corsivo. La scritta può essere realizzata anche per incisione diretta sulla lapide in pietra e potrà essere resa evidente con l'uso di lacca nera, rossa o dorata;
- sul retro della lapide dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice ed un suo marchio o logo con misure non superiori a 5×7 .

7. Arredi del copritomba

- gli arredi funerari potranno essere alloggiati esclusivamente nella parte anteriore del copritomba purché di dimensione non superiore al volume sotteso dalle seguenti dimensioni: $La \cdot Lu \cdot H = 35 \cdot 35 \cdot 50$;
- gli arredi floreali aggiuntivi potranno essere collocati in forma facilmente amovibile nel periodo di ricorrenza dei defunti purché di dimensione analoga a quella riportata nel paragrafo precedente;

8. Chiusino definitivo

- non è consentito l'arretramento e/o qualsiasi formazione di nicchia o incasso;

- su richiesta e previa autorizzazione del Comune è consentita la sostituzione della lastra di chiusura esistente fornita dal Comune. Lo spessore della lastra non deve essere superiore ai 2 cm. Sono ammesse esclusivamente finiture uguali a quelli esistente nel medesimo lotto;
- sulla lastra di copertura possono essere aggiunte fotografia e/o frasi commemorative purchè non preponderanti rispetto ai dati anagrafici. E' vietato pertanto l'uso di stampe di tipo serigrafico sulla parte preponderante della lastra.

9. E' consentita ai familiari, su richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma;

10. E' fatto divieto assoluto di collocare urne cinerarie o cassette resti ossei e relative opere di contenimento nei campi adibiti a sepolture in fosse o sopra i copritomba esistenti.

TITOLO IV COSTRUZIONE DI SEPOLTURE

Art. 18 - Norme di carattere generale

1. Le sepolture private si distinguono in:

- manufatti od aree realizzate dal Comune e da completare con gli arredi funerari (rivestimenti, pavimentazioni, lapidi e decori) a cura del concessionario;
- manufatti od aree da realizzare a totale cura del concessionario;
- manufatti od aree da ristrutturare o restaurare a totale cura del concessionario (nel caso in cui trattasi di tombe concesse in seguito a decadenza o recupero);

2. Per la loro realizzazione o completamento, dovranno essere osservate le modalità previste dalle norme edilizie generali e comunali, da quelle disposte dalle presenti NTA e da quanto disposto dal contratto di concessione.

3. Il rilascio della concessione cimiteriale comprende un documento quale parte integrante, contenente le prescrizioni, le modalità, e la tempistica per la realizzazione o completamento di lapidi o manufatti.

4. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.

5. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate;

6. La ristrutturazione di una tomba di famiglia deve avvenire nel rispetto della concessione d'uso. I progetti devono riportare il numero di posti salma previsti. Un eventuale incremento dei posti salma è possibile, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche e salvo adeguamento del canone di concessione.

Art. 19 – Chiusini per loculi e copritomba per fossa – Procedura di installazione e procedimenti per i casi di difformità

1. La realizzazione di chiusini e/o copritomba provvisori non necessitano di alcuna autorizzazione e/o comunicazione.

2. Diversamente, la realizzazione di chiusini e/o copritomba definitivi devono seguire la seguente procedura:

- il soggetto richiedente qualificabile tra le seguenti figure: impresa funebre, privato cittadino, marmista etc. deve trasmettere il modulo “*Posa Copritomba*” e/o “*Iscrizione Chiusino*” (scaricabili dal seguente link <http://www.comune.piovedisacco.pd.it/posa-lapide>) agli indirizzi indicati nel modulo stesso:

- tramite PEC istituzionale del Comune indicata nel modulo;
- tramite mail del concessionario indicata nel modulo;
- trascorsi 5 gg dalla data del Protocollo, entro i quali il Concessionario e/o il Comune potranno verificare la rispondenza dei manufatti progettati alle presenti NTA e richiedere con le modalità indicate al comma successivo eventuali integrazioni e/o sospensioni dell'attività, il soggetto richiedente potrà prendere contatti direttamente con il Custode Cimiteriale per poter programmare con lo stesso l'intervento previa comunicazione del numero di protocollo assegnato dal Comune in sede di trasmissione del modulo.

3. Qualora in corso d'opera e/o a lavori ultimati il Concessionario e/o il Comune riscontrino difformità esecutive al presente Regolamento (anche nell'ipotesi in cui vi sia stata l'impossibilità da parte degli stessi di poter effettuare l'esercizio di verifica progettuale preventiva nei termini indicati al comma precedente) il Comune anche per il tramite del Concessionario assegnerà al soggetto richiedente un termine non superiore a 30 gg per l'adeguamento del manufatto. Trascorso il termine indicato senza che il soggetto richiedente abbia provveduto a conformare l'intervento alla prescrizioni di cui al presente Regolamento, il Comune, senza ulteriore indugi e/o formalità avrà la facoltà di procedere alla rimozione del manufatto e/o delle difformità, accatastando i materiali che saranno messi a disposizione del richiedente per un massimo di gg 10 decorsi i quali saranno smaltiti senza che lo stesso soggetto richiedente possa vantare diritto alcuno. Resta ferma in ogni caso per le ipotesi di difformità la facoltà per il Comune di poter addebitare al soggetto richiedente tutti i costi sostenuti di rimozione e/o smaltimento.

TITOLO VI MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Disposizioni di carattere generale

1. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
2. Non è consentito eseguire interventi edilizi nei giorni festivi, nel periodo dal 25 ottobre al 7 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune.
3. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
4. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
5. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori etc.) ed altri strumenti e/o arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.
6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero e devono essere depositati nello spazio indicato dal responsabile del servizio di custodia.
7. Nell'interno dei Cimiteri e' assolutamente vietata ogni tipo di lavorazione di materiali: questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata, fatta eccezione per la connessione delle pietre ed il loro assemblaggio e per le iscrizioni su lapidi o monumenti già in opera. Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.
8. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
9. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

10. La terra, le pietre e i materiali di risulta dalle opere eseguite o in stato di esecuzione, dovranno essere trasportate dal cimitero a discariche autorizzate, a cura e sotto la responsabilità dei costruttori, in caso contrario si provvederà d'ufficio con spese a carico del concessionario inadempiente.

11. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

12. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

13. I mezzi di trasporto dei materiali potranno rimanere nel cimitero il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. L'accesso di detti mezzi potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione del personale cimiteriale. Lungo i viali potranno transitare veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

14. Anche nel corso dei lavori, se non strettamente necessari alle operazioni di messa in opera, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi, od ingombri di qualsiasi natura.

15. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione/manutenzione, i concessionari, devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

16. Qualunque sia l'intervento che si vada ad attuare nei cimiteri, i luoghi devono essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, comprese operazioni di pulizia, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino e sistemazione del terreno compreso lo strato di ghiaio superficiale, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori.

17. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.